

Emendamenti prioritari al decreto legge del 24 ottobre 2019, n. 123

elencati in ordine di priorità

EMENDAMENTO N° 1

Modifica articolo 37 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109.

EMENDAMENTO N° 2

Proposta inserimento articolo di nuova formulazione: *“Definizione degli interventi di ricostruzione per gli immobili danneggiati dal sisma 2016”*.

EMENDAMENTO N° 3

Modifica del punto A.29 dell'Allegato A del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.

EMENDAMENTO N° 4

Modifica articolo 3 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123. Introduzione dell'articolo 12-bis.

EMENDAMENTO N° 5

Modifica articolo 1-sexies del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

EMENDAMENTO N° 6

Modifica articolo 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

EMENDAMENTO N° 7

Modifica articolo 8 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123.

EMENDAMENTO N° 8

Modifica articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

EMENDAMENTO N° 9

Modifica articolo 3 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123. Introduzione dell'articolo 12-ter.

EMENDAMENTO N° 10

Proposta inserimento articolo di nuova formulazione: *“Edifici pubblici danneggiati e resi inagibili dal sisma Abruzzo 2009”*.

EMENDAMENTO N° 11

Modifica articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

EMENDAMENTO N° 12

Proposta inserimento articolo di nuova formulazione: *“Riclassificazione delle sedi di segreteria dei comuni colpiti dagli eventi sismici”*.

EMENDAMENTO N° 1

Modifica articolo 37 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109.

(Ripristino dell'intesa)

All'articolo 37 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) sono soppressi: **“il comma 1, punto 1-bis e punto 2 lettera b-ter”**”.

MOTIVAZIONE

Occorre ripristinare l'intesa nell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, decreto legge n. 189/2016, per garantire il rispetto delle attribuzioni delle competenze garantito alle Regioni dalla stessa Carta Costituzionale. Il ripristino dell'intesa, in quanto espressione di una condivisione unanime delle decisioni, assicura peraltro la concreta leale collaborazione di tutte le Istituzioni coinvolte nel processo di ricostruzione ed è effettiva garanzia di semplificazione, trasparenza e accelerazione degli interventi.

.....

EMENDAMENTO N° 2

Articolo di nuova formulazione:

“Definizione degli interventi di ricostruzione per gli immobili danneggiati dal sisma 2016”

Gli interventi edilizi di ricostruzione dell'edificio danneggiato o distrutto, anche conseguenti alla delocalizzazione dello stesso su diversa area di sedime, rientrano, in ogni caso, anche in deroga alle prescrizioni urbanistiche generali e attuative, anche in aree sottoposte a vincolo, fatto salvo il solo rispetto della volumetria preesistente, ad eccezione delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa sismica e igienico sanitaria, nelle fattispecie di cui alla lettera d) del comma 1, dell'art. 3 del Decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

MOTIVAZIONE

Consente di realizzare, anche in deroga ai limiti imposti dal DPR n. 380/2001, interventi di demolizione e ricostruzione, a parità di volume, anche con sagoma diversa e su diversa area di sedime, anche nelle aree sottoposte a vincolo, attraverso le procedure di cui all'art.22 del D.P.R. n. 380/2001 (interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività) in quanto rientranti nella tipologia della “ristrutturazione edilizia” (in particolare per la Regione Lazio consente ad esempio di superare i limiti posti dal comma 2 dell'art. 55 della L.R. n. 38/99 per gli interventi in zona agricola dove non è contemplata la nuova costruzione).

.....

EMENDAMENTO N° 3

Modifica del punto A.29 dell'Allegato A del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.

A.29. interventi di fedele ricostruzione [redacted] di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l'intervento sia realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture [redacted], fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici;

MOTIVAZIONE

La modifica specifica con maggiore precisione che gli interventi di demolizione e ricostruzione, come sopra indicati, sono esclusi dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica.

.....

EMENDAMENTO N° 4

Modifica articolo 3 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123.

ART. 3

(Introduzione dell'articolo 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Dopo l'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Articolo 12-bis (Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata)

1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con le modalità procedurali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia [REDACTED] e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Se gli interventi necessitano dell'acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale di cui all'articolo 16, commi 4 e 5. La Conferenza regionale è convocata dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione, oltre che in esito alla predetta richiesta, anche al fine di acquisire l'autorizzazione sismica nonché, ove occorra, [REDACTED]

~~del permesso a costruire e comunque nei casi di cui all'articolo 1-sexies, comma 6, del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.~~

2. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono alla concessione del contributo relativo agli interventi di cui al comma 1, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;*
- b) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), diverse da quelle di cui alla lettera a);*
- c) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma che non hanno presentato la domanda di delocalizzazione temporanea;*
- d) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c).*

3. Gli Uffici Speciali per la ricostruzione, sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione almeno sul 20 per cento delle domande di contributo presentate ai sensi del presente articolo. L'effettuazione del controllo sospende i termini per l'adozione del provvedimento di concessione del contributo. Per i controlli successivi al provvedimento di concessione del contributo trova applicazione il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12."

MOTIVAZIONE

La nuova versione consente di non obbligare il professionista a certificare la conformità urbanistica dell'edificio che, considerata l'irreperibilità dei titoli edilizi precedenti (circostanza estremamente ricorrente nell'esame delle istanze ad oggi pervenute per le richieste di contributo), potrebbe essere rischio di ulteriore motivo di ostacolo alla presentazione delle pratiche.

L'attestazione del professionista si limita a certificare, in pratica, che la consistenza edilizia dell'edificio riparato o ricostruito non subisca variazioni rispetto allo stato ex ante. Ciò peraltro non limita gli enti preposti in relazione ad eventuali controlli in ordine ad eventuali difformità edilizie da sanare.

Viene prevista la possibilità che il rilascio del titolo edilizio da parte del comune possa essere effettuato previa istruttoria dell'ufficio speciale in assenza di difformità o condoni.

.....

EMENDAMENTO N° 5

Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

1. All'art.1-sexies del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

“1-bis. Il comma 1 del presente articolo trova applicazione anche nei casi previsti dalle norme regionali attuative dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, di cui al provvedimento della Conferenza unificata 1° aprile 2009, n. 21/CU, [REDACTED] ovvero dalle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e di edilizia. In tale caso il contributo non spetta per la parte relativa all'incremento di volume. Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione”

MOTIVAZIONI

Attraverso la modifica, verrebbe superato il problema relativo alla circostanza che, attualmente, la normativa sul piano casa, per la regione Lazio, non è in vigore.

.....

EMENDAMENTO N° 6

Modifica articolo 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Dopo il comma 2-bis aggiunge il comma 2-ter:

((2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformita' agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto)).

2-ter Per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al comma 2 bis del presente articolo è ammesso l'utilizzo del criterio di aggiudicazione del minor prezzo.

MOTIVAZIONE

La previsione della possibilità di aggiudicare con il criterio del minor prezzo i servizi tecnici di importo inferiore alla soglia comunitaria e di procedere con procedure negoziate anche per i lavori sotto soglia - sia pur nel rispetto dei principi comunitari - persegue un obiettivo significativo di **riduzione dei tempi** della ricostruzione pubblica.

L'art. 2, comma 2-bis, decreto legge n. 189/2016 già prevede di poter affidare gli incarichi di servizi tecnici, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedure negoziate con professionisti iscritti nell'elenco speciale.

Con la previsione dell'aggiudicazione tramite il "minor prezzo", come evidenziato nella tabella allegata, si determina una riduzione dei termini per la messa in opera di un cantiere pari a 225 giorni.

.....

EMENDAMENTO N° 7

Modifica articolo 8 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123.

Al comma 1 dell'articolo 8, dopo la lett. b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) le parole "per gli anni 2017-2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2017-2022";*
- 2) le parole "a decorrere dal 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 2023".».*

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è volta a prorogare di un anno la sospensione del versamento della quota capitale annuale per i mutui concessi alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nei cui territori è ancora in corso la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016.

.....

Dopo il comma 3 dell'articolo 8 è inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Al fine di consentire agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, situati nei territori delle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, di usufruire dei benefici derivanti dalla definizione agevolata, il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato nel numero massimo di 18 rate consecutive, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, da versarsi entro il 30 novembre 2019; le restanti di pari ammontare, scadenti rispettivamente il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020."».

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è volta consentire anche agli istituti autonomi per le case popolari, situati nei territori delle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016, di avvalersi dei benefici derivanti dalla cosiddetta "rottamazione" prevista dall'articolo 3 del decreto legge n. 119/2018. Il versamento delle somme potrà essere effettuato in 18 rate, la prima delle quali, pari al 10% dell'importo dovuto, dovrà essere versata entro il 30 novembre 2019, le restanti avranno scadenza il 31 maggio e il 30 novembre a partire dal 2020.

.....

EMENDAMENTO N° 8

Modifica articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Al comma 1 dell'art. 149 - "*Interventi non soggetti ad autorizzazione*", dopo la lett. c), è aggiunta la lettera d):

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera b) e dell'articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

d) limitatamente ai Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni con la legge n. 229 del 15 dicembre 2016, gli interventi di ristrutturazione edilizia volti alla ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente e sia conforme all'edificio o manufatto originario quanto a volume area di sedime e sagoma, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici;

.....

EMENDAMENTO N° 9

Modifica articolo 3 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123.

ART. 3

(Introduzione dell'articolo 12-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

(Traslazione della fase amministrativa di irrogazione delle sanzioni per difformità sanabili)

1. La certificazione rilasciata dal professionista ai sensi del comma 1 dell'art.12-bis dà conto dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'art.32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'art.1-sexies del decreto legge 29 maggio 2018, n.55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n.89.
2. Il procedimento amministrativo correlato alla sanatoria edilizia non sospende il provvedimento di concessione del contributo ed è concluso non oltre il rilascio della dichiarazione di agibilità dell'edificio riparato/ricostruito di cui costituisce condizione.

MOTIVAZIONE

Al fine di rendere più speditivo il processo amministrativo sotteso all'emanazione del decreto di concessione del contributo si pospone successivamente all'adozione dello stesso, e comunque entro il rilascio del certificato di agibilità propedeutico al pagamento dell'ultimo stato di avanzamento lavori, la conclusione di eventuali procedimenti di condono edilizio non ancora definiti ovvero della sanatoria di difformità per interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di titolo edilizio, così come disciplinati dall'art.1 sexies del decreto legge n. 55/2018.

.....

EMENDAMENTO N° 10

Articolo di nuova formulazione:

“Edifici pubblici danneggiati e resi inagibili dal sisma Abruzzo 2009”

“Gli edifici pubblici danneggiati e resi inagibili dal sisma Abruzzo 2009, non ricadenti nell’elenco dei Comuni del cratere Sisma 2009 ma ricadenti nell’elenco dei Comuni del cratere 2016, di cui all’allegato 1, che hanno subito un aggravamento del danno a seguito del sisma 2016, possono essere finanziati con le modalità di cui all’art. 14 del Decreto Legge n. 189/2016. La richiesta di contributo può sommarsi ad eventuali finanziamenti insufficienti, finalizzati alla messa in sicurezza e ripristino per l’utilizzo del bene, che l’ente ha eventualmente ottenuto.”

MOTIVAZIONE

La presente proposta emendativa che incide sull’art. 13 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. (interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici) ha la finalità di poter ripristinare gli immobili che hanno subito danni conseguenti il sisma 2009, non ricompresi nell’elenco dei comuni del cratere 2009, aggravatasi a seguito del sisma 2016 e che sono ad oggi non finanziabili in quanto inagibili alla data del 24/08/2016.

.....

EMENDAMENTO N° 11

Modifica articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Misure per la semplificazione delle procedure relative alla conferenza permanente e alle conferenze regionali di cui all’art. 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla l. 15 dicembre 2016, n. 229”.

All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le seguenti parole: “è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e”.

MOTIVAZIONE

L’attuale disciplina prevede che la Conferenza permanente (e analogamente la Conferenza regionale) sia validamente costituita con la presenza di almeno metà dei componenti. Il comma 1 dell’art. 16 citato, prevede che la Conferenza sia composta, oltre che dal Commissario che la presiede, da ben otto soggetti – Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Regione, Provincia, Ente parco e Comune competenti per territorio.

Nella quasi totalità dei casi le amministrazioni interessate di volta in volta all’espressione dei pareri non sono più di due o tre, il che comporta che non sia raggiunto il numero legale per la costituzione della Conferenza.

si propone pertanto di sopprimere la previsione di un numero legale per la valida costituzione della Conferenza – ipotesi già prevista ordinariamente dalla legge n. 241/90.

.....

EMENDAMENTO N° 12

Articolo di nuova formulazione:

“Riclassificazione delle sedi di segreteria dei comuni colpiti dagli eventi sismici”

- 1. In deroga alle previsioni di cui al DPR 465 del 4/12/1997 i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del presente decreto (ovvero i comuni in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa') in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere al Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali, la riclassificazione della sede di segreteria a classe demografica superiore.*
- 2. La richiesta, promossa dalla Giunta Comunale, è inoltrata al Ministero dell'Interno che procede entro 10 giorni dalla richiesta con proprio decreto, alla riclassificazione. Il Comune, ricevuto il decreto di riclassificazione, procede nei 10 giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione di sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.*
- 3. I maggiori oneri sono posti a carico della Struttura commissariale (ovvero sono posti a carico del Bilancio comunale).*

MOTIVAZIONE

La maggior parte dei Comuni inseriti negli allegati al d.l. n.189/2016 sono Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Diversi Comuni hanno manifestato la difficoltà nell'individuare Segretari Comunali disponibili ad essere nominati titolari di sedi di segreteria di tali comuni.

Ciò deriva principalmente dalla carenza di Segretari comunali presenti sul territorio, in modo particolare dalla quasi totale assenza su tutto il territorio nazionale di segretari comunali di fascia professionale C (per popolazione inferiore a 3.000 abitanti).

L'albo nazionale contiene numerosi iscritti a tale fascia che non hanno mai preso servizio, ma la maggior parte degli stessi ha già una diversa occupazione (principalmente sono magistrati o dirigenti pubblici vincitori anche il concorso da Segretari Comunali). Diversi tentativi di avvio forzoso di tali soggetti alla professione, effettuati dalle Prefetture a dagli ex Albi regionali, non hanno avuto esito.

Come ben noto la figura del Segretario Comunale risulta indispensabile per le strutture comunali, in particolare per quelle che affrontano l'emergenza e la ricostruzione. Oltre al ruolo di coordinamento, controllo e di guida della struttura amministrativa gli stessi svolgono anche la funzione di presidio alla lotta contro il malaffare, nella loro veste di Responsabili per l'anticorruzione e la trasparenza.

Stante la citata difficoltà riscontrata nel trovare segretari comunali disponibili a mettersi a servizio di comuni colpiti dal sisma si ritiene che una soluzione potrebbe essere individuata nella reviviscenza parziale della norma che prevedeva la riclassificazione delle sedi di segreteria prevista nella Legge 604 del 8/6/1962, estendendo di fatto la previsione dell'art. 11 comma 9 del DPR 465/1997.

La riclassificazione a sedi superiori renderebbe la sede più appetibile economicamente, amplierebbe i potenziali interessati ai segretari iscritti in fascia professionale B e garantirebbe maggiore equità stante il peso del bilancio dei comuni colpiti dal sisma, l'aumento importante di dipendenti e di funzioni assegnate.

Disciplina equivalente è già stata prevista per gli amministratori comunali a cui è stata adeguata l'indennità di funzione a quella dei comuni con più di 10.000 abitanti.

.....